



Ord. N. 49  
Del 03/11/2023

### IL SINDACO

**PREMESSO** che il territorio del Comune di Miglionico è costituito in parte da contrade fuori del centro abitato;

**CHE** le strade delle contrade, durante i periodi invernali e soprattutto a causa delle piogge, si allagano creando problemi di viabilità tali da causare pericolo per la pubblica e privata incolumità;

**VISTA** la necessità di posizionare la segnaletica adeguata per migliorare la viabilità in caso di allagamento delle strade delle contrade;

**CONSIDERATA** la necessità di posizionare segnali stradali di pericolo e contestuale divieto di accesso lungo le suddette contrade al fine di scongiurare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità;

**RITENUTO** pertanto di dover posizionare i segnali verticali di pericolo con pannello aggiuntivo di divieto di accesso in caso di allagamento;

**VISTO** l'art. 7 comma 1 lett. a) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

**VISTO** l'art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

### ORDINA

E' istituito il divieto di transito in caso di allagamento nelle contrade: Vallone, Conche Indenningolo, Conche San Biagio, Sotto le Vigne, Elice Pilieri;

A tale proposito sono posizionati i segnali verticali di pericolo generico con pannello aggiuntivo di divieto di accesso in caso di allagamento.

L'ufficio tecnico provvederà ad apporre l'apposita segnaletica stradale.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune, nonché sarà inoltrata alla locale stazione dei Carabinieri.

Ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada i trasgressori al presente provvedimento saranno soggetti alla sanzione amministrativa prevista per la violazione della segnaletica istituita.

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale nonché tutti gli altri organi preposti a funzioni di polizia stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.



Il Sindaco  
Geom. Francesco Comanda  
*Francesco Comanda*